

# STATUTO

## TITOLO I PROFILO ORGANIZZATIVO

### Articolo 1 - Denominazione, missione e obiettivi

1.1. “ANCMA Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori” - in forma abbreviata ANCMA – con sede in Milano, è un’Associazione nazionale delle imprese che operano nei settori di produzione di biciclette, ciclomotori, motocicli, quadricicli, loro parti e accessori.

1.2. ANCMA partecipa al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all’affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.

1.3. ANCMA è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi che costituisce parte integrante del presente statuto.

1.4. ANCMA realizza la sua *mission* attraverso il perseguimento di tre principali obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando opportune sinergie e collaborazioni con gli altri soggetti operanti nel medesimo settore e/o con funzioni e scopo analoghi e compatibili.

1.5. A tal fine, ANCMA è impegnata a:

1. valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo;
2. attivare servizi innovativi anche attraverso l’instaurazione di collaborazioni e partnership con soggetti esterni;
3. erogare, con adeguati standard qualitativi i servizi ritenuti strategici;
4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l’esterno.

## **Articolo 2 - Scopi, attività istituzionali e organizzazione.**

2.1. ANCMA persegue i seguenti scopi:

1. tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico-economico, sindacale, legale e tributario rappresentando i propri associati nei rapporti con tutti gli interlocutori esterni, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
2. rappresentanza delle aziende produttrici del settore per operare anche tramite società ausiliarie costituite dai membri aderenti all'Associazione;
3. assistenza in materia sindacale e del lavoro per gli associati che ne diano delega;
4. promozione di una cultura d'impresa e di mercato con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore delle due ruote e delle relative attività accessorie e complementari;
5. supporto all'internazionalizzazione e realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero;
6. informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con altri soggetti;
7. svolgimento della vita associativa, assicurando il rispetto del presente Statuto, aderenza dei comportamenti ai valori ed ai principi organizzativi di riferimento del Codice Etico;
8. organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale;
9. promozione e collaborazione per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie.

2.2. ANCMA può designare propri rappresentanti presso enti ed organizzazioni dove sia richiesta o utile la rappresentanza del settore due ruote e delle relative attività accessorie e complementari.

2.3. ANCMA non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

2.4. ANCMA ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con i propri scopi istituzionali.

2.5. ANCMA è articolata secondo le Aree di attività che rispecchiano le sfere di interesse

dei soci.

2.6. Le Aree di attività sono individuate dal Consiglio Generale d'intesa con il Presidente e sono rinnovate ogni quattro anni successivamente alla sua elezione.

### **Articolo 3 - Adesione a Confindustria**

3.1. Dall'adesione a Confindustria, consegue che ANCMA:

- (i) Adotta, oltre ai propri, il logo e gli altri segni distintivi del sistema confindustriale ed utilizza la denominazione "**Confindustria ANCMA**".
- (ii) Ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al codice etico, ai valori associativi ed ai principi organizzativi di riferimento generale di Confindustria.
- (iii) Interagisce proficuamente nei rispettivi livelli di competenza con Confindustria e con le altre componenti del sistema federale.
- (iv) Promuove e sperimenta sinergie e collaborazioni all'interno del sistema federale.
- (v) Valorizza ed implementa la propria capacità di rappresentanza per politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema confindustriale.
- (vi) Eroga i propri servizi rispettando gli standard qualitativi di Confindustria.
- (vii) Comunica a Confindustria, anche utilizzando il sito internet, l'elenco aggiornato dei propri associati.
- (viii) Consente ai propri associati di utilizzare il logo federale nei limiti consentiti da Confindustria.
- (ix) Impone agli associati di non aderire ad altre associazioni concorrenti anche con le altre componenti del sistema confindustriale.
- (x) Trasmette a Confindustria il bilancio consuntivo annuale entro un mese dalla sua approvazione.

3.2. Nel rispetto dell'autonomia ed indipendenza di ANCMA quale associato effettivo di Confindustria, e salvo diverso specifico accordo, sottoscritto con Confindustria ed approvato dall'Assemblea Straordinaria di ANCMA, relativo ai tempi ed ai poteri della *governance* commissariale, si specifica che il commissariamento degli Associati eventualmente previsto dalle regole del sistema confindustriale, può venire disposto da Confindustria nei confronti di ANCMA, soltanto, in via eccezionale, per il caso di ingiusti reiterati impedimenti alla convocazione ed al regolare svolgimento dell'assemblea degli associati ANCMA. L'eventuale commissariamento deve inoltre venire richiesto, per iscritto, da almeno il venti per cento (per numero e per voti assembleari) degli associati ANCMA. L'eventuale commissario: 1) deve in ogni caso limitarsi al compimento degli atti indispensabili per la gestione ordinaria dell'associazione; 2) non può assumere provvedimenti di sorta in ordine alla compagine associativa ed alla struttura gestionale di ANCMA e 3) a pena della propria immediata decadenza, deve convocare l'assemblea degli Associati per una data, anche in seconda convocazione, non posteriore di sessanta giorni rispetto alla sua nomina, con all'ordine del giorno l'elezione degli organi amministrativi di ANCMA il cui mancato funzionamento e/o decadenza, abbiano motivato la richiesta di commissariamento da parte di almeno il 20% delle imprese associate ad ANCMA. Presidente e segretario dell'Assemblea convocata dal commissario verranno nominati dalla maggioranza degli associati intervenuti alla riunione.

3.3. L'adesione di ANCMA a Confindustria ha durata di due anni e si intende rinnovata tacitamente di biennio in biennio se non viene disdettata da ANCMA con preavviso di sei mesi rispetto alla scadenza, fatta salva in ogni caso la facoltà di recesso. La non adesione a Confindustria non comporta per ANCMA la necessità di integrazioni e/o modifiche statutarie.

## TITOLO II – SOCI

### **Articolo 4 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci**

4.1. Con riferimento ai settori di competenza organizzativa e di rappresentanza di ANCMA, possono aderire come soci effettivi le imprese industriali produttrici di beni e/o servizi - con una organizzazione complessa e con sede legale nel territorio nazionale - nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.

Tali imprese devono:

a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste

dall'ordinamento generale;

- b) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi ed alle norme di legge vigenti per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'Associazione, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
- d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

4.2. Possono altresì aderire ad ANCMA, sempre come soci effettivi, i consorzi di produzione di beni e/o di servizi costituiti dalle imprese di cui ai precedenti commi nonché imprese artigiane e cooperative.

4.3. Possono inoltre aderire ad ANCMA, in qualità di soci aggregati altre realtà imprenditoriali, che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi ma presentino elementi di complementarietà, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.

4.4. Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

4.5. Tutti i soci vengono iscritti nel Registro delle imprese di ANCMA.

#### **Articolo 5 - Rapporto associativo**

5.1. La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti.

5.2. Previa istruttoria in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 4, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio Generale.

5.3. Il Consiglio Generale delibera a maggioranza semplice dei propri componenti sulle domande di adesione.

5.4. Il rapporto associativo decorre dalla data di accoglimento della domanda di adesione. Il rapporto associativo ha la durata di un anno solare, e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno ove non venga data formale disdetta con preavviso di almeno sei mesi.

5.5. La decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio Generale è comunicata a mezzo posta elettronica all'interessato ed a tutti i soci effettivi.

5.6. In caso di delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio dei Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto. La decisione dei Probiviri deve essere emessa e comunicata entro i successivi trenta giorni.

5.7. In caso di delibera positiva da parte del Consiglio Generale, ciascuno dei soci effettivi può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando i motivi procedurali e le ragioni di contro interesse. La decisione dei Probiviri è emessa e comunicata entro i successivi trenta giorni.

5.8. All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore di ANCMA di un contributo associativo annuale nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale. Ai soli effetti della quantificazione e del pagamento dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

5.9. ANCMA ha facoltà di promuovere procedimenti giudiziari nei confronti dei soci morosi o inadempienti.

5.10. Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

## **Articolo 6 - Diritti e doveri**

6.1. Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto il Codice etico e dei valori associativi, nonché tutte le deliberazioni assunte dagli Organi associativi.

6.2. I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte dall'Associazione. Hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

6.3. I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza

e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo negli organi delle articolazioni merceologiche interne.

6.4. In particolare, i soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da ANCMA senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione, l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi;

6.5. I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio Generale concorrenti e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

6.6. Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

6.7. Oltre che per disdetta nei termini statutari, con comunicazione da inviarsi entro trenta giorni dall'approvazione di rilevanti modifiche statutarie il socio può recedere dall'associazione in caso di voto contrario a dette modifiche statutarie, con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso.

6.8. Il socio può recedere: 1) per cessazione dell'attività aziendale esercitata, dal momento della formale comunicazione; 2) per la perdita dei requisiti associativi, con obbligazione contributiva fino alla naturale scadenza che avrebbe avuto il rapporto associativo.

## **Articolo 7 - Sanzioni**

7.1. È sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono disposte dai Probiviri.

7.2. Il Presidente o il Consiglio Generale, per cause di oggettiva ed accertata gravità ritenute contrarie al mantenimento del rapporto associativo possono chiedere al Collegio dei Probiviri di deliberare la risoluzione del rapporto associativo con un socio, facendo venir meno tutti i reciproci diritti e doveri, tranne l'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto associativo.

7.3. Il socio perde tale sua qualità in caso di fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato.

7.4. In caso di assoggettamento a procedure concorsuali diverse dal fallimento il rapporto associativo può essere sospeso dai Probiviri sino alla positiva conclusione della procedura.

7.5. Con la risoluzione e/o la sospensione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna, ed i suoi rappresentanti decadono dalle cariche sociali.

7.6. I soci ed i loro rappresentanti in Associazione che si rendessero inadempienti agli obblighi dello Statuto sono passibili delle seguenti ulteriori sanzioni da parte del Collegio dei Probiviri:

- a) censura, adottata in caso di comportamenti che possono essere ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
- b) sospensione, da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a dodici mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 12 mesi;
- c) decadenza, dei rappresentanti dell'associato che ricoprono cariche direttive nell'Associazione, per grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;
- d) radiazione del rappresentante in Associazione, in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa.



7.7. I Probiviri deliberano la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.

7.8. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso. È facoltà dei Probiviri esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

7.9. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno due mandati successivi.

### TITOLO III GOVERNANCE

#### **Articolo 8 - Organi associativi**

8.1. Sono organi di ANCMA:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Presidente e i Vice Presidenti;
- d) i Probiviri;
- e) i Revisori contabili.

#### **Articolo 9 Assemblea**

9.1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino a cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

9.2. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Probiviri, i Revisori contabili e il Direttore Generale.

9.3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e della delibera contributiva, nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi.

9.4. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno, ma conservando, salvo diversa disposizione statutaria, i *quorum* costitutivi e deliberativi nonché i termini previsti per la convocazione in via ordinaria.

9.5. I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

9.6. È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento. Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

9.7. I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento. I soci morosi non possono conferire e/o ricevere delega.

9.8. I voti sono attribuiti in base ai contributi versati rapportati al periodo di adesione effettiva. I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo versato secondo le modalità proporzionali stabilite dalla delibera contributiva annuale ed hanno la seguente progressione:

9.9. Ogni azienda associata ha diritto ad 1 voto, al quale vanno aggiunti:

- 1 voto per le aziende che versano il contributo minimo;
- 3 voti per le aziende che versano oltre il minimo e fino a 2,5 volte il contributo minimo;
- 5 voti alle aziende che versano oltre il minimo e fino a 5 volte il contributo minimo;
- 5 voti più 1 voto ogni multiplo del contributo minimo oltre 5 volte il contributo minimo.

9.10. Sono competenze distintive dell'Assemblea:

1. eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente, i Vice Presidenti, approvare il relativo programma di attività;
2. eleggere, ogni quadriennio pari i componenti elettivi del Consiglio Generale;
3. eleggere, ogni quadriennio pari, i Provisori e i Revisori contabili;
4. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività della Associazione ed in particolare, autorizzare l'acquisto e/o la cessione a qualsiasi titolo di diritti reali dell'Associazione su partecipazioni in società e/o enti terzi, ed

autorizzare le operazioni straordinarie inerenti elementi essenziali del patrimonio delle società controllate;

5. approvare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la delibera contributiva;
6. modificare il presente Statuto;
7. deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
8. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale o dal Presidente.

9.11. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente, ovvero in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente più anziano d'età, a mezzo raccomandata o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a cinque giorni, ma non per l'Assemblea che abbia all'ordine del giorno adempimenti elettorali, modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione.

9.12. Nell'avviso di convocazione sono indicati il luogo, le date di prima e seconda convocazione, l'ora e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è inviata con l'avviso di convocazione.

9.13. L'Assemblea può anche svolgersi simultaneamente attraverso strumenti di audio conferenza e di videoconferenza con l'eventuale supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.

9.14. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno il venti per cento dei voti attribuiti a tutti i soci ed in seconda convocazione, quando sia presente almeno il cinque per cento dei voti attribuiti a tutti i soci. In caso di adempimenti elettorali, deliberazioni su modifiche statutarie o sullo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita anche in seconda convocazione qualora sia presente almeno il venti per cento dei voti esercitabili.

9.15. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vice Presidente vicario, ovvero da altra persona designata dalla maggioranza degli intervenuti, salva diversa disposizione statutaria.

9.16. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali lo Statuto richiede una maggioranza diversa. Le schede nulle rilevano per il calcolo del *quorum*.

9.17. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con appello.

9.18. Su richiesta di soci che rappresentano almeno un quarto dei voti presenti in Assemblea, la votazione avviene a scrutinio segreto. La relativa richiesta dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia indetto la votazione. Sono comunque effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone e le elezioni mediante schede; in tal caso sono nominati due scrutatori scelti tra i presenti. In caso di votazione a scrutinio segreto al fine di garantire la segretezza del voto sono predisposte schede con il frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio. In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora. Entro tale termine possono votare anche i soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione.

9.19. Le votazioni delle proposte di modifiche statutarie e della proposta di scioglimento dell'Associazione avvengono a scrutinio palese per appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure con voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti.

9.20. Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione Generale.

9.21. In caso di partecipazione all'Assemblea in audioconferenza o in videoconferenza i soci collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

9.22. Le riunioni dell'Assemblea sono verbalizzate da segretario designato dalla maggioranza degli intervenuti. È possibile, previa informativa ai presenti in Assemblea, attivare la registrazione audio o audiovisiva dei lavori. Il verbale della riunione dell'Assemblea deve venire trascritto e firmato da presidente e segretario, entro quindici giorni, su apposito libro vidimato tenuto dalla Direzione Generale.

## **Articolo 10.- Consiglio Generale**

10.1. Il Consiglio Generale è composto da:

1. il Presidente ed i Vice Presidenti in massimo di tre;
2. l'ultimo Past President, purché ancora espressione di impresa regolarmente

associata, privo di incarichi politici e non assoggettato a sanzioni da parte dell'Associazione;

4. dieci componenti eletti dall'Assemblea;
5. da quattro a otto eletti, uno ciascuna, dalle articolazioni merceologiche interne;
6. due componenti nominati direttamente dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo;

10.2. Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Proviviri. Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

10.3. I componenti elettivi del Consiglio generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio del quarto anno dalla loro elezione. È ammessa la rielezione per un secondo quadriennio consecutivo. Ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un quadriennio d'intervallo.

10.4. Il Consiglio Generale si riunisce, di norma, almeno una volta ogni quattro mesi.

10.5. Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

1. proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività;
2. individuare le Aree di attività di interesse di ANCMA;
3. sottoporre all'Assemblea l'articolazione delle fasce contributive e relativi importi;
4. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statuari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
5. deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive stabilite dall'Assemblea;
6. approvare il bilancio consuntivo e la relativa relazione per la successiva deliberazione dell'Assemblea;
7. predisporre per la successiva deliberazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e la delibera contributiva;
8. deliberare, con obbligo di compiuto rendiconto all'Assemblea, tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini associativi, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea;
9. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;

10. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
11. assumere decisioni sulle domande di adesione;
12. nominare e revocare il Direttore Generale dell'Associazione determinandone il trattamento ed i poteri;
13. autorizzare le nomine ed i compensi degli organi sociali nelle società e/o negli enti terzi partecipati dall'associazione;
14. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

10.6. I componenti elettivi del Consiglio Generale sono eletti dall'Assemblea sulla base delle candidature definite in ragione dei contributi associativi di spettanza di ciascun socio in regola con i versamenti dei contributi associativi. Le liste, composte a seguito delle autocandidature pervenute dalla base associativa e verificate dai Probiviri, sono inviate ai soci con l'avviso di convocazione dell'Assemblea. Possono proporre all'Assemblea una lista di candidati: 1) il Consiglio Generale; 2) almeno il 10% (dieci per cento) degli associati. Ogni lista deve contenere un numero di candidati superiore almeno del 20% (venti per cento) dei candidati da eleggere e può venire espresso un numero massimo di preferenze fino ad un massimo di due terzi dei seggi da ricoprire. Ciascun candidato può venire inserito in una sola lista. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della lista più votata.

10.7. Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente oppure in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente più anziano d'età, con avviso contenente giorno, ora, luogo ed ordine del giorno della riunione, inviato a mezzo raccomandata o posta elettronica almeno sette giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a cinque giorni. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è trasmessa con l'avviso di convocazione.

10.8. La riunione del Consiglio Generale può anche svolgersi attraverso strumenti di audio conferenza e di videoconferenza, con l'eventuale supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.

10.9. Il Consiglio Generale è convocato almeno una volta ogni quattro mesi. Un quarto dei componenti del Consiglio Generale possono chiedere al Presidente la convocazione straordinaria dell'Organo. La convocazione straordinaria può anche essere richiesta dai Revisori contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidati. In caso di richiesta di convocazione straordinaria, questa è diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione deve venire effettuata per

un data non posteriore di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. In caso di inadempimento del Presidente e/o del Vice presidente Vicario, la convocazione può venire effettuata dai Proviviri.

10.10. Il Consiglio Generale è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti.

10.11. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente ovvero in caso di sua assenza è presieduto dal Vice Presidente Vicario o da quello più anziano di età.

10.12. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali lo Statuto richiede una maggioranza diversa. Le schede nulle rilevano per il calcolo del *quorum*. I voti in Consiglio Generale sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con appello. Le votazioni nel Consiglio Generale si svolgono normalmente per alzata di mano, a meno che un quarto dei componenti chieda la votazione a scrutinio segreto. La relativa richiesta dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia indetto la votazione.

10.13. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone e le elezioni mediante schede; in tal caso sono nominati due scrutatori scelti tra i componenti del Consiglio Generale.

10.14. In caso di partecipazione alla riunione del Consiglio Generale in audio conferenza o in videoconferenza, i componenti del Consiglio collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

10.15. Le riunioni del Consiglio Generale sono verbalizzate con modalità analoghe a quelle previste per l'Assemblea.

### **Articolo 11. - Presidente e Vice Presidenti**

11.1. Il Presidente è eletto per un quadriennio dall'Assemblea ordinaria in anno dispari, su designazione del Consiglio Generale, senza possibilità al termine del mandato, di immediata rielezione.

11.4. I candidati alla Presidenza da sottoporre alla designazione del Consiglio Generale

sono individuati dalla Commissione di Designazione previa consultazione dei soci.

11.5. Sono competenze del Presidente, con autorizzazione dell'Assemblea e/o del Consiglio Generale, quando prevista dal presente Statuto:

1. La rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti ovvero consulenti tecnici e professionisti, con facoltà di agire e resistere e transigere nell'ambito di giudizi anche arbitrali in cui sia coinvolta l'Associazione;
2. La vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi;
3. La convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
4. L'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio Generale, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva, con esclusione comunque degli atti sottoposti ad autorizzazione dell'Assemblea;
5. La promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo.

11.6. Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nell'ambito del *budget* annuale approvato dall'Assemblea e può conferire deleghe per attività di ordinaria amministrazione, nell'ambito dei programmi approvati e/o autorizzati dagli Organi associativi.

11.7. Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'articolo 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti, per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della missione e del ruolo dell'Associazione.

11.8. Il Presidente sovrintende e coordina l'attività dei Vice Presidenti, dei componenti del Consiglio Generale e del Direttore Generale, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle proprie attribuzioni, conferendo procure generali e speciali per specifiche categorie di atti e deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

11.9. Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo di tre.

11.10. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal



Vice Presidente Vicario. In caso di assenza di quest'ultimo le funzioni sono assunte dal Vice Presidente più anziano d'età.

11.11. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente più anziano di età, ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi entro i trenta giorni successivi alla cessazione del mandato del Presidente.

11.12. Salvo diversa delibera dell'Assemblea, il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto per un quadriennio se ha ricoperto meno della metà del mandato.

11.13. Il Consiglio Generale approva anche il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti, tra i quali quello chiamato ad esercitare le funzioni di Vice Presidente Vicario, per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

11.14. L'Assemblea vota contestualmente il Presidente, il programma e la proposta dei Vice Presidenti e le rispettive deleghe riguardanti le tematiche identificate prioritarie per l'attuazione della missione e del ruolo dell'Associazione.

11.15. I Vice Presidenti durano in carica per tutta la durata del mandato del Presidente e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato quadriennale. Una ulteriore rielezione è ammessa dopo che sia trascorso un quadriennio.

11.16. Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.

11.17. Soltanto qualora non vengano individuati dalla Commissione di Designazione candidati presidente, e non vengano proposti candidati presidente da almeno il venti per cento degli associati, il Consiglio Generale e l'Assemblea possono deliberare, soltanto per un ulteriore biennio, rispettivamente la designazione e l'elezione del presidente uscente e dei relativi vicepresidenti, con le maggioranze necessarie per le modifiche statutarie: 1) il Consiglio Generale con la maggioranza del 55% degli aventi diritto, 2) l'Assemblea con una maggioranza del 55% (cinquantacinque per cento) dei voti presenti, che rappresentino

almeno il 15% (quindici percento) dei voti totali esercitabili dagli Associati.

11.18. Il presidente ed i Vice Presidenti si riuniscono almeno ogni 45 (quarantacinque) giorni senza formalità di convocazione e di procedura.

## **Articolo 12 – Accesso alle cariche associative**

12.1. Per rappresentanti dei soci effettivi si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese o un suo delegato formalmente designato e scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione o i dirigenti dell'impresa associata.

12.2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo quella dei Revisori Contabili che siano regolarmente iscritti all'Albo dei Revisori contabili. Comprovate situazioni difformi, deliberate dal Collegio dei Probiviri, costituiscono causa di decadenza automatica.

12.3. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica associativa.

12.4. Le cariche dell'Associazione sono sottoposte al parere obbligatorio dei Probiviri.

12.5. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalle cariche associative, subentra con cooptazione il primo dei non eletti; in caso di parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

12.6. L'accesso alle cariche di Presidente, di Vice Presidente e del Consiglio Generale dell'Associazione è condizionato alla copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante. Tutte le cariche associative sono comunque tenute al rispetto di quanto specificatamente statuito anche dal Codice Etico in particolare in tema di incompatibilità con cariche politiche.

12.7. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'Associazione, nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive e/o cautelari; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici.

12.8. Probiviri e Revisori possono essere nominati anche tra non associati.

12.9. La verifica delle candidature è svolta dai Proibiviri.

12.10 In caso di dimissioni di un componente elettivo o di altre cause di cessazione dalla carica associativa dal Consiglio Generale, dai Revisori contabili o dai Proibiviri, subentra nella carica il primo dei non eletti una volta esauriti anche i membri supplenti. In caso di parità di voti tra i primi non eletti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa. In caso sia stata esaurita la lista dei non eletti, l'Organo interessato provvede alla cooptazione mediante votazione. Il mandato dei componenti individuati termina con la scadenza dell'Organo.

### **Articolo 13 - Commissione di designazione del Presidente e dei Vice Presidenti**

13.1. La Commissione di designazione è composta dai rappresentanti in associazione di tre associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno cinque nominativi predisposto dai Proibiviri. Si aggiungono ai tre commissari, senza diritto di voto, i *past-president*, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata, oltre che privi di incarichi politici e non assoggettati a sanzioni da parte dell'Associazione.

13.2. La Commissione di designazione deve insediarsi tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

13.3. Le consultazioni della Commissione di designazione hanno una durata da due a sei settimane e riguardano un'ampia, qualificata e rappresentativa quantità di soci.

13.4. La Commissione di designazione, dopo la sua costituzione, al fine di svolgere la più ampia consultazione dei soci, attiva uno specifico indirizzo di posta elettronica e predispone un calendario che è comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso, con l'indicazione di almeno cinque date d'incontro. Sono ammesse audizioni dei soci attraverso audioconferenze, videoconferenze o consultazioni per mezzo della posta elettronica e lettere personali, garantendo riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse.

13.5. Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Proibiviri il profilo personale e professionale.

13.6. La Commissione promuove l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle

consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto di designazione del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il venti per cento dei voti assembleari.

13.7. Non oltre una settimana dalla fine delle consultazioni, la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo di tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio dei Proviviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

13.8. Il candidato o i candidati alla Presidenza possono fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.

13.9. Il Consiglio Generale vota a scrutinio segreto, anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.

13.10. In caso di due o più candidati la scheda per la votazione del candidato riporta i relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico. Il numero massimo di candidature ammesse per il voto del Consiglio Generale è di tre.

13.11. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:

- a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
- b. in caso di due candidati si procede alla ripetizione immediata della votazione; le proposte sono entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum;
- c. in caso di tre candidati, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio. Le proposte sono entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum;
- d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati, si procede alla ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, si provvede alla convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Le proposte sono respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.

13.12. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei consiglieri generali senza tener conto di astenuti e schede bianche; si

computano, invece, le schede nulle.

13.13. In presenza di un candidato presidente validamente designato dal Consiglio Generale, non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea, e l'Assemblea vota soltanto sull'elezione del candidato designato e dei relativi vicepresidenti.

13.14. In caso di non elezione del candidato designato, l'Assemblea deve venire nuovamente convocata per una data non successiva di oltre trenta giorni rispetto alla precedente convocazione, con all'ordine del giorno l'elezione del presidente e dei vicepresidenti, con l'espressa facoltà di presentazione di candidature direttamente in assemblea.

13.14. In ogni caso, l'Assemblea deve venire convocata, per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, per una data non posteriore di quattro mesi rispetto alla cessazione del precedente mandato, con facoltà di presentazione di candidature direttamente in assemblea qualora all'esito delle consultazioni non sia stato designato alcun candidato presidente.

13.15. Il Presidente, con i Vice Presidenti, è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei votanti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche o nulle.

#### **Articolo 14. - Organi di controllo: Probiviri e Revisori contabili**

14.1. Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili. I Probiviri ed i Revisori sono invitati permanenti alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

14.2. La carica di Probiviro e di Revisore Contabile è incompatibile con tutte le altre cariche associative.

14.3. I Revisori contabili devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

14.4. L'Assemblea Generale Ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi e due supplenti, ed un Collegio di tre Probiviri effettivi e due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione, in liste di almeno sei candidati per ciascun Collegio da eleggere.

14.5. Possono proporre una lista di sei candidati per l'elezione dei Probiviri ed una lista di

sei candidati per l'elezione dei Revisori Contabili, sia il Consiglio Generale, sia tanti soci che rappresentino almeno il 20% dei voti assembleari. Ciascun candidato può venire inserito in una sola lista.

14.6. Ciascun socio può votare per una sola lista ed esprimere preferenze fino ad un massimo dei due terzi dei seggi da ricoprire. Risultano eletti Revisori effettivi e Probiviri effettivi i tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della lista maggiormente votata, e supplenti i successivi candidati della medesima lista in ordine di numero di preferenze raccolte. In caso di parità viene eletto il revisore o il proboviro più anziano di età.

14.7. I Revisori ed i Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

14.8. Spetta ai Probiviri assolvere alle funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa. Tutte le procedure avanti i Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

14.9. Soltanto l'Assemblea degli Associati, alla prima convocazione successiva e su ricorso degli interessati fatto pervenire al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla decisione dei Probiviri, può modificare e/o revocare i provvedimenti dei Probiviri.

14.10. I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

14.11. I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dalla legge.

#### TITOLO IV ARTICOLAZIONI INTERNE

##### **Articolo 15. - Sezioni merceologiche**

15.1. Per una più efficace tutela degli interessi delle imprese associate e per un migliore perseguimento degli scopi statutari l'Associazione può essere articolata in Gruppi che sono l'espressione dei comparti merceologici rappresentati ed hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte e di rappresentare le esigenze di queste negli organi statutari.

15.2. Ogni Gruppo potrà costituire al suo interno più sottogruppi per meglio rappresentare interessi specifici di più aziende associate, secondo il regolamento del gruppo.

15.3. La costituzione e lo scioglimento dei Gruppi sono deliberate dal Consiglio Generale; il quale previo parere delle imprese interessate, ha facoltà di raggruppare e suddividere i settori merceologici già costituiti in conformità a nuove necessità organizzative.

15.4. Ciascun Gruppo, attraverso l'Assemblea del Gruppo, elegge un proprio Responsabile quale membro del Consiglio Generale dell'Associazione.

15.5. Le elezioni dei Responsabili dei Gruppi/Consiglieri Generali verranno effettuate a scrutinio segreto e a maggioranza relativa.

15.6. Le Assemblee di Gruppo verranno convocate almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale ovvero quando lo dispongano i rispettivi Responsabili, ovvero ne facciano richiesta i rappresentanti di almeno un quarto dei voti spettanti alle imprese aderenti al Gruppo.

15.7. Per quanto concerne le modalità di convocazione valgono le norme stabilite per l'Assemblea Generale dell'Associazione. Sono ammesse due deleghe per ciascun associato presente.

15.8. Per la validità delle Assemblee di Gruppo è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno del complesso dei voti spettanti a tutte le Aziende aderenti al Gruppo; in seconda convocazione le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei voti presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

15.9. Le Assemblee di Gruppo hanno per compito di:

- a) deliberare sui problemi e sulle direttive di ordine generale che riguardano il Gruppo;
- b) deliberare le modalità di funzionamento del Gruppo, adeguando ad esse il Regolamento-tipo con eventuali varianti approvate dal Consiglio Generale;
- c) deliberare eventuali attività e servizi peculiari del Gruppo determinando contemporaneamente il criterio di riparto dei relativi oneri fra le Aziende aderenti al Gruppo;
- d) eleggere il Responsabile del Gruppo;

- e) esprimere il parere del Gruppo sugli argomenti che saranno sottoposti al suo esame.

15.10. Le decisioni delle Assemblee di Gruppo verranno verbalizzate e comunicate alla Presidenza dell'Associazione. Esse hanno carattere esecutivo, salvo che il Presidente vi ravvisi contrasto con le norme statutarie, o ritenga che influiscano sulle direttive generali dell'Associazione, o sul funzionamento della stessa, o interferiscano con gli interessi di altri Gruppi. In tali casi il Presidente ne informerà il Responsabile del Gruppo interessato e le decisioni verranno sospese e sottoposte all'esame del Consiglio Generale che si pronuncerà in merito.

## TITOLO V FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

### **Articolo 16. - Direttore Generale**

16.1. Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio Generale.

16.2. Il Direttore Generale è responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive per il personale che non abbia funzioni dirigenziali, sempre nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale; dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria; predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi; provvede agli atti formali necessari per il funzionamento dell'Associazione stessa.

16.3. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli Organi svolgendo, se richiesto, le funzioni di Segretario.

### **Articolo 17 - Fondo comune**

17.1. Il Fondo comune è costituito da:

- a. contributi e quote di ammissione;
- b. gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
- c. gli investimenti mobiliari e immobiliari, gli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- d. somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione;
- e. somme derivanti da progetti finanziati in ambito pubblico o privato;
- f. le erogazioni o lasciti a favore di ANCMA;



17.2. Il Fondo comune è indivisibile tra i soci per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul Fondo medesimo.

17.3. Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Associazione.

17.4. In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

### **Articolo 18 - Bilancio preventivo e consuntivo**

18.1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

18.2. I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

18.3. Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

18.4. Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo cui si riferisce.

18.5. Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

18.6. Durante i quindici giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo, con gli allegati e la relazione dei Revisori Contabili, è depositato presso la sede dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

### **Articolo 19 - Modificazioni statutarie e scioglimento**

19.1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% (cinquantacinque percento) dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% (quindici percento) dei voti totali esercitabili.

19.2. In casi particolari il Presidente, su proposta del Consiglio Generale, indice il referendum tra i soci, per sottoporre agli stessi le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

19.3. Con l'atto di indizione del referendum è indicato il giorno, l'ora, il luogo dello svolgimento della consultazione referendaria. Tra la data di indizione e quella di svolgimento del referendum devono decorrere almeno venti giorni. Sono nominati due scrutatori per lo scrutinio.

19.4. Ai soci che in sede di votazione in Assemblea o di referendum abbiano dissentito da da modificazioni statutarie di natura rilevante, è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite lettera raccomandata o PEC, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

#### **Articolo 20 - Scioglimento dell'Associazione**

20.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei voti esercitabili.

20.2. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

#### **Articolo 21 - Rinvio**

21.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **I**

Il Consiglio Generale, i Proviviri e i Revisori contabili attuali rimangono in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. L'attuale Consiglio di Presidenza decade immediatamente con l'approvazione del presente Statuto, ed i relativi componenti divengono componenti del Consiglio Generale sino alla scadenza dello stesso come sopra disposta. Il presidente ed il vicepresidente attuali rimangono in carica per un regolare quadriennio sino al 29 ottobre 2023.

## II

I Probiviri e i Revisori contabili attuali dal momento dell'approvazione del nuovo statuto assumono e svolgono le funzioni ed hanno le prerogative qui contenute. I componenti dell'attuale Collegio Speciale divengono probiviri effettivi, gli altri due probiviri divengono probiviri supplenti.

## III

Il presente Statuto immediatamente in vigore al momento della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

## IV

Il Presidente ed il Consiglio Generale sono delegati ad apportare allo statuto tutte le modifiche ed integrazioni necessarie ai sensi del Decr. Lgs. n. 117 del 2017 e di tutta la normativa connessa, anche se inerenti la denominazione sociale, e ad effettuare tutti gli adempimenti previsti al fine della eventuale iscrizione dell'Associazione al registro delle persone giuridiche e degli enti del terzo settore.